



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 160 del 20/08/2018

OGGETTO: "Festa di San Nicola di Genna" - Concessione Patrocinio con contributo.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venti** del mese di agosto, con inizio alle ore 9:30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

LA GIUNTA

Premesso:

che con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 11806 in data 02/08/2018, il sig. Luigi Cassano, Presidente del "Comitato Chiesa San Nicola di Genna" di Castellana Grotte, ha comunicato che, come da tradizione, nei giorni 25 e 26 agosto pp.vv. intende organizzare la manifestazione religiosa denominata "Festa San Nicola di Genna";

che, nella medesima nota, il Presidente, ribadendo che il "Comitato Chiesa San Nicola di Genna" agisce senza scopi di lucro ed opera per la conservazione e valorizzazione delle locali tradizioni, considerate bene pubblico, ha, per tali ragioni, rivolto istanza per:

- la concessione del patrocinio dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione dei festeggiamenti in oggetto;
- la concessione di un contributo economico a titolo di compartecipazione alle spese che il Comitato Chiesa San Nicola di Genna organizzatore dovrà sostenere per la realizzazione del programma dei festeggiamenti quantificate, preventivamente, in complessivi € 4.565,00;
- l'esonero dal pagamento della Tosap;
- l'esonero dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per locandine e manifesti che pubblicizzeranno il programma della manifestazione;

Considerato, che, nel segno del *Programma Amministrativo di mandato 2017/2022*, questa Amministrazione comunale intende sostenere ogni attività tesa alla tutela e allo sviluppo dei valori storici e tradizionali propri della comunità di riferimento;

Richiamato:

- il comma 2 dell'art. 3 – Autonomia dei Comuni e delle Province - del D.Lgs. n. 267/2000 che recita "*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*";
- il comma 1 dell'art. 1 Autonomia – Statuto e Regolamenti - del vigente Statuto comunale: che prevede: "*Il Comune di Castellana Grotte rappresenta l'intera comunità locale, ne cura i suoi interessi e ne promuove e programma lo sviluppo economico, sociale e civile.*";

Visto il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina "*per la concessione di finanziamenti e benefici economici in materia di attività turistiche, sportive e ricreative e della tutela dei valori monumentali, ambientali, storici e dello sviluppo economico*", approvato con deliberazione di C.C. n. 57 in data 10.05.1994, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che, a mente del menzionato Regolamento, l'Ente, nell'ambito dei settori di intervento di cui al medesimo Regolamento e nella specie delle "*attività per la tutela e lo sviluppo di valori monumentali e artistici, storici e tradizionali*", sostiene soggetti (Associazioni, Comitati, fondazioni ecc.) "*che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune*", concedendo benefici economici per la realizzazione di eventi come quello proposto;

Richiamato, in più:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 in data 29.02.1996, esecutiva ai sensi di legge, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, che consente alla Amministrazione "*in presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva*" di disporre, con apposito atto, "*l'esenzione dal pagamento della tassa*";
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, come integrato dalla Deliberazione di C.C. n. 113 in data 14.07.2004, esecutiva nei modi di legge, che, introducendo il comma 5 agli artt. 33 e 39, prevede la possibilità per l'Amministrazione, "*in presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale, turistica e sportiva*" di disporre, con apposito atto, l'esenzione dal pagamento dell'imposta;

Ritenuto, per quanto sopra detto, in considerazione delle finalità della iniziativa come proposta, di concedere al "Comitato Chiesa San Nicola di Genna", nella persona del Presidente:

- il Patrocinio dell'Amministrazione comunale di Castellana Grotte per l'organizzazione dei festeggiamenti in oggetto;
- un contributo di € 250,00, quale compartecipazione dell'Ente alle spese da sostenersi da parte del Comitato richiedente per l'organizzazione della Festa di San Nicola di Genna,

stimate, giusto bilancio preventivo prodotto dallo stesso Comitato, in complessivi € 4.565,00;

- l'esonero dal pagamento della Tosap;
- l'esonero dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per locandine e manifesti che riporteranno il programma della manifestazione;

Dato atto che l'intervento di sostegno alle spese come sopra esposto non si configura come sponsorizzazione e non contrasta con l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in quanto trattasi di realizzazione di attività che rientrano tutte tra quelle volte allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio, obiettivo che l'Ente è tenuto a perseguire. In particolare:

- con i pareri nn. 6, 7 e 11/2011 la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria ha affermato che non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- con parere 31.03.2011, n. 164 la Corte dei Conti, Sezione Lombardia specifica, espressamente, per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso *"lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l'Amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato"*;
- con il parere n. 46 del 13.04.2011, la Corte dei Conti Sezione Piemonte ritiene che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/10 sia operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine e che devono, invece, ritenersi ammesse le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente e svolte nell'interesse della collettività, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

Dato Atto, altresì, che anche dalla lettura dei pareri della locale Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia si evince che devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni) ad iniziative di terzi soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Lettura, tra l'altro, ritenuta coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Sempre che l'erogazione di detti contributi avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, il quale pone un principio generale applicabile in ogni caso di concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, comunque denominati che integrino l'attribuzione di vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati (Sezione di Controllo Puglia, deliberazioni 163/PAR/2010; n. 32/PAR/2011 e n. 33/PAR/2011 del 1.06.2011);

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante l'**immediata eseguibilità**;

DELIBERA

La premessa è parte integrante della presente deliberazione.

1. **Di concedere**, per i motivi espressi in premessa, al "Comitato Chiesa di San Nicola di Genna" il Patrocinio dell'Ente per la realizzazione della manifestazione religiosa denominata "Festa di San Nicola di Genna", che si svolgerà nei giorni 25 e 26 agosto 2018, in uno con:

- l'esenzione dal pagamento della Tosap per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche interessate;
 - l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ove ne ricorrano i presupposti di legge, per locandine e manifesti (max n. 20) che riportino il programma della manifestazione;
2. **Di concedere**, a mente del vigente Regolamento comunale, al Comitato Chiesa San Nicola di Genna, il contributo di € 250,00, quale compartecipazione dell'Ente alle spese da sostenersi da parte dello stesso per l'organizzazione dell'evento in parola, quantificate, giusto bilancio preventivo prodotto, in complessivi € 4.565,00, dando atto che il contributo assegnato verrà erogato ad avvenuta realizzazione della iniziativa proposta, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al punto 4 che segue e che in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa sarà disposta la revoca del contributo o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato;
 3. **Di prenotare** la somma di € 250,00 con Imputazione alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 4 (cap. 760.00 denominato: "Enti Teatrali, istituti ed enti ed associazioni comitati finalità culturali, religiose e varie - contributi") del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 annualità 2018";
 4. **Di stabilire** che la liquidazione del contributo di cui al punto 2 che precede, è subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese), corredata dalle relative fatture quietanzate, nonché da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti, in uno con la dichiarazione, a firma del Presidente, sussistendone i requisiti, che il *Comitato Chiesa San Nicola di Genna* non è tenuto al pagamento della ritenuta di cui all'art. 28 del DPR n. 600/1973;
 5. **Di dare atto** che il *Comitato Chiesa San Nicola di Genna* di Castellana Grotte non persegue fini di lucro e non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito e si impegna ad utilizzare la compartecipazione di € 250,00 per l'attuazione del programma dei festeggiamenti presentato a questo Ente ed agli atti di ufficio;
 6. **Di dare atto**, altresì, che questo Ente:
 - rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù della realizzazione della Festa in oggetto tra il "Comitato Chiesa di San Nicola di Genna" e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione;
 - non assume responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e svolgimento della manifestazione in parola, ivi compreso ogni attività;
 7. **Di Dare atto**, infine, che per la circostanza, il *Comitato Chiesa di San Nicola di Genna* è tenuto a garantire, tra l'altro, anche ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari ministeriali in tema di svolgimento di pubbliche manifestazioni;
 8. **Di demandare** al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti successivi e conseguenti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
 9. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al SUAP per i relativi adempimenti;
 - al Comando di Polizia Locale per predisporre le necessarie Ordinanze in materia di sicurezza e viabilità;
 - all'Ufficio Tributi – Sezione Tributi Minori dell'Ente;
 10. **Di trasmettere**, altresì, copia del presente provvedimento al Presidente del "Comitato Chiesa di San Nicola di Genna";

11 **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 20/08/2018

Il Responsabile del Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo

Parere di regolarità contabile: Favorevole.

Castellana Grotte, 20/08/2018

Il Responsabile del Settore IV
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

—
Registro albo n: 1296

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 27/08/2018 al 11/09/2018.

Castellana Grotte, 27/08/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

—
La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno **09/08/2018** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 27/08/2018

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Cosimo Cardone